



COMUNE DI NAPOLI

AREA URBANISTICA

Servizio sportello Unico Edilizia

PG/ 669094 del 5/8/2019

Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni
al dirigente

Oggetto: Piano urbanistico attuativo avente valore di piano di recupero ai sensi della legge Regionale Campania n.16/2004 s.m. relativo all'area Ex Nato di bagnoli, proposto dalla Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia. Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e ss.mm.ii, da svolgersi in forma semplificata ed asincrona secondo le disposizioni dell'art. 14 bis. **Parere**

Il Piano proposto dalla Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia (Fbnai), individua le modalità di recupero e valorizzazione per l'area ex Nato di Bagnoli, in conformità alle norme contenute nella Variante Occidentale al Prg approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4741 del 15 ottobre 1998, pubblicato sul Burc n. 23 del 18 ottobre 1998.

Il Piano ha per oggetto l'area dell'ex base Nato di Bagnoli, classificata dalla Variante in zona "nA - Insediamenti di interesse storico", sottozona "nAb - Agglomerati urbani di impianto ottonovecentesco" (art. 5 delle Nta).

L'area oggetto del piano di recupero è una parte del complesso dell'ex Collegio Ciano, l'intero complesso è incluso nell'ambito n.8 della Variante, disciplinato dall'art. 30 delle Nta e dalla Scheda n.4.

Le aree interessate dal Piano di recupero, complessivamente pari a **208.495** mq, sono costituite dalla quota parte dell'Ambito n. 8 classificata dalla Variante come zona nAb, la cui estensione è pari a **195.829** mq e da alcune "aree funzionali aggregate":

1) la viabilità di prolungamento di Viale della Liberazione direttamente collegata alla zona nAb e di proprietà della Fbnai, la cui estensione è di **9.045** mq, in quanto urbanizzazione strettamente funzionale;

2) alcune aree di margine, di modesta estensione (complessivamente pari a **3.621** mq), classificate dalla Variante in zona nEb "Aree agricole" e regolate dagli artt. 10 e 11 della predetta Variante. L'inclusione delle Le zone di margine classificate come nEb negli elaborati del Piano di recupero sono state incluse nel piano per la loro stretta relazione con le aree classificate in zona nAb.

Il Piano attuativo per la zona nAb inclusa nell'ambito n. 8 rispetta il dimensionamento di aree per attrezzature di quartiere ("standard" ai sensi dell'art. 3 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 e della Legge Regione Campania, 20 marzo 1982, n.14), reperendo complessivamente 40.978 mq, quota superiore ai 40.217 mq minimi richiesti dalla Variante, di cui: a) 15.218 mq per l'Istruzione; b) 5.655 mq per l'interesse comune; c) 20.105 mq per spazi attrezzati per il gioco e lo sport.

Il piano di recupero, come detto non prevede volumetrie aggiuntive a quelle esistenti, La disciplina degli interventi, in attuazione dell'articolo 5 delle Norme della Variante (zona nAb), è fondata sulla distinzione tra edifici d'interesse storico-testimoniale ed edifici di recente costruzione privi di valore e precisamente: per i **manufatti di interesse storico-testimoniale**, il Piano rende ammissibili gli interventi volti alla conservazione. La regolamentazione è basata sul riconoscimento dei caratteri tipologici che identificano la conformazione fisica degli immobili. Pertanto, nell'ambito della categoria del restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, punto c) del TU 380/2001, sono specificati gli interventi ammissibili secondo differenti modalità.

Per i **manufatti di recente costruzione** privi di valore storico-testimoniale sono previsti interventi

sino alla ristrutturazione edilizia, ai sensi del comma 2 dell'art.5 delle Nta della Variante Occidentale, per la realizzazione di attrezzature primarie e secondarie a scala di quartiere, volta alla riconfigurazione degli edifici nel rispetto degli allineamenti e della trama dei percorsi storici. Per alcuni edifici è prevista la conservazione ed interventi dettagliati nelle NTA, altri edifici invece recenti, privi di qualità, sono suscettibili di ristrutturazione edilizia, anche con diversa sagoma ed accorpamento delle volumetrie, e localizzazione in altre aree di sedime al fine di configurare nuove attrezzature.

In relazione alla **convenzione** allegata al documentazione di Piano si rileva che la stessa costituisce tutt'ora una bozza che richiede ulteriori perfezionamenti nell'attuale fase di adozione del Pdr.

La convenzione disciplina gli obblighi e i diritti derivanti dal Piano in relazione alla riqualificazione complessiva dell'area ex Nato per garantirne la piena e completa fruizione da parte della cittadinanza, compatibilmente con il vincolo di indisponibilità dei beni del patrimonio della Fondazione Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, mediante la previsione di obblighi di uso pubblico perpetuo a favore del Comune di Napoli, da trasciversi nei pubblici registri immobiliari. L'art.3 indica le 15 Unità Minime di Intervento, di cui le UMI 1, 2, 3 destinate ad attrezzature di quartiere da standard ex DM 1444/68, le successive UMI 4, 5, 6 e 7 destinate ad attrezzature di cui al comma 7 dell'art.30, le ulteriori UMI 8, 9, 14, 15 destinate ad urbanizzazioni primarie e spazi aperti e le UMI 10, 11, 12, 13 destinate ad interventi non convenzionati.

Le previsioni di **uso pubblico perpetuo** riguardano:

- a) le attrezzature di quartiere da standard;
- b) le attrezzature di cui al comma 7 dell'art. 30 delle norme della Variante occidentale;
- c) l'anello stradale per garantire la fruibilità del complesso;
- d) la piazza centrale dell'ex Collegio;

Il contenuto dell'uso pubblico delle attrezzature proposto dalla FBNAI e disciplinato dagli artt. 6 e 7 della convenzione, condiviso anche con la competente Municipalità nel percorso di elaborazione del piano, risulta coerente con le funzioni previste dalle Nta del piano (istruzione, sport e interesse comune per le attrezzature di quartiere ed inoltre funzioni sociali, culturali e sportive per le attrezzature a scala urbana) ed è in linea con le finalità di valorizzazione del ruolo dell'Area ex Nato come grande attrezzatura collettiva a scala metropolitana aperta soprattutto ai giovani.

Tanto premesso, dalla lettura della relazione tecnica, delle NTA e della Convenzione si osserva quanto segue.

- 1) All'art.12 si rileva un refuso nella indicazione delle UMI destinate alla realizzazione di interventi privati laddove si fa riferimento alle UMI 4, 5, 6, 7, 14 e 15 in luogo delle UMI 10, 11, 12, 13, 14 e 15 come previsto dalle Nta del Piano.
- 2) All'art. 11 della convenzione, sotto la voce interventi privati, si includono gli spazi ipogei (tunnel), definendoli come spazi che il Pdr intende valorizzare con finalità didattiche e museali, e all'art. 26 delle NTA si prevede che in relazione ai medesimi si "*svilupperà un Progetto di Fattibilità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per valutare la possibilità di riutilizzazione e valorizzazione degli stessi a fini pubblici o di uso pubblico*". Si ritiene opportuno che, in relazione alla previsione di assoggettamento ad uso pubblico degli spazi ipogei, la disciplina degli spazi ipogei sia inserita tra gli interventi pubblici.
- 3) All'art. 12 della convenzione si precisa che gli interventi pubblici inizieranno contestualmente a quelli privati. La previsione va integrata con riferimento al **cronoprogramma** allegato alla proposta di Piano che tuttavia risulta poco dettagliato. Ai punti 17 e 18 del cronoprogramma viene riportata la voce "funzionalizzazione degli edifici di uso pubblico (50% dei volumi esistenti) e funzionalizzazione degli edifici di uso libero (50% dei volumi esistenti), con la previsione che sia la progettazione e che l'esecuzione delle opere avvenga contemporaneamente. Considerato che l'iter per l'approvazione delle opere pubbliche è più complesso e lungo rispetto agli interventi diretti, si ritiene che il cronoprogramma debba prevedere una traslazione nel tempo per la esecuzione delle opere di funzionalizzazione delle opere di uso libero, almeno dopo la fase di approvazione del progetto esecutivo degli edifici di uso pubblico. Al di là di questa previsione il cronoprogramma deve prevedere i tempi di realizzazione delle UMI, e non

- riportare previsioni di difficile interpretazione ed applicazione.
- 4) La bozza di convenzione trasmessa dalla FBNAI non riporta le previsioni relative alle garanzie fideiussorie e alle penali per l'inadempimento degli obblighi convenzionali ed è accompagnata da parere legale in merito alla possibilità di escludere dette previsioni in virtù della natura giuridica della FBNAI e dei vincoli statutari al patrimonio della Fondazione. In merito alle considerazioni esposte nel parere legale si è espresso il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa con parere PG/369252/2019 nel quale si ritengono non condivisibili le osservazioni precisando che sebbene *"la natura, lo statuto e le finalità della Fondazione non riescano ad escludere la previsione della fideiussione e l'applicazione di penali nella convenzione accessiva al Pua pur tuttavia possono essere tenute presenti al fine di determinare la congruità della garanzia finanziaria"*. Sarà pertanto necessario reintrodurre nello schema di convenzione le previsioni inerenti la fideiussione e le penali per l'inadempimento e, tenuto conto dei criteri indicati nel parere dell'Avvocatura comunale nonché dei parametri utilizzati dalle convenzioni tipo per attrezzature ex art.56 Prg, l'importo della garanzia fideiussoria potrà essere pari al 10% del valore delle attrezzature da standard da riqualificare come risultante dal computo metrico.
 - 5) Con la reintroduzione di dette previsioni, si ritiene altresì opportuna la riformulazione dell'art.24 *Decadenza della convenzione* in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo ingiustificato nell'attuazione degli interventi e delle opere ad uso pubblico, disciplinando le ipotesi di risoluzione per inadempimento, escussione delle garanzie fideiussorie e applicazione di penali.
 - 6) Il Piano, come già detto in precedenza, prevede la riqualificazione degli immobili dismessi e delle aree dell'ex base militare Nato di Bagnoli, senza alcuna volumetria aggiuntiva, avendo stabilito come limite di cubatura quello esistente all'atto di riconsegna dal Comando militare internazionale alla proprietà, di cui al verbale del 30 settembre 2013, e del relativo accatastamento avvenuto nel 2015. Proprio sulla base di tale accatastamenti è avvenuto il dimensionamento del Piano, come si può constatare nelle tabelle di cui alla pagina 13 della Relazione illustrativa (elaborato R.1). Si ritiene pertanto che in fase di progettazione esecutiva, anche ove si dovessero trovare differenze volumetriche, faranno comunque fede i volumi di cui alla citata tabella.
 - 7) In relazione all'art.10 *Modalità di controllo del rispetto degli obblighi di uso pubblico* considerato che trattasi di un intervento complesso, la cui attuazione è protratta nel tempo, e che prevede il coinvolgimento di più Servizi dell'Ente si ritiene necessario individuare un Servizio che funga da referente dell'attuazione, e svolga funzioni di coordinamento tra la FBNAI e i Servizi comunali coinvolti.
 - 8) In relazione all'art.13 nel quale si prevede *"E' altresì esente dal pagamento del contributo di costruzione la realizzazione degli interventi privati previsti dal Pdr considerato che la FBNAI, quale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, impegnata a garantire educazione e istruzione all'infanzia disagiata nell'ambito del territorio della regione Campania, è "ente istituzionalmente competente" ai sensi dell'art. 17, 3° comma lett. c) del T.U. n. 380/2001 e che le opere private previste dal Pdr sono connotate dalla natura di opera di interesse generale ai sensi del medesimo art.17, comma 3 lett. c)"*, pur ritenendo condivisibili le considerazioni sulla sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo richiesti dalla norma per l'esonero dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi privati previsti dal Pdr, si ritiene comunque opportuno in merito un approfondimento da parte del Servizio Difesa Giuridica Amministrativa.

arch. Carmen d'Argenio

Carmen d'Argenio

Il dirigente

arch. *Andrea Cendeck*

dott.ssa Enza Annamaria Tramontano

Enza Annamaria Tramontano



COMUNE DI NAPOLI

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
 Servizio Viabilità e Traffico

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2019. 0673900 06/08/2019 1
 Mitt.: Servizio Viabilità e Traffico - ARVT10
 Ass.: Pianificazione Urbanistica Generale e B
 Fascicolo : 006.007



Al Servizio Pianificazione urbanistica
 generale e beni comuni

Oggetto: Piano urbanistico attuativo, avente valore di piano di recupero, ai sensi della Legge regionale Campania n. 16/2004 s.m.i. relativo all'*area ex Nato* di Bagnoli, proposto dalla Fondazione Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia. Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata ed asincrona secondo le disposizioni dell'art. 14 bis. (Rif. PG/2019/590369 del 05/07/2019)

Con riferimento alla nota emarginata, pari oggetto, ad esito dell'esame della documentazione reperita seguendo le indicazioni espresse in detta nota, lo scrivente Ufficio rileva che non sembrano sussistere in progetto opere strutturali di modifica della viabilità sulle strade circostanti l'ambito oggetto del P.U.A. e che tutti gli interventi appaiono sostanzialmente limitati ad ambiti non configurabili come "strade aperte al pubblico passaggio".

Pertanto, preso atto che gli aspetti relativi alla viabilità e mobilità pedonale non risultano adeguatamente trattati e che, in particolare, manca uno studio riguardo alle possibili interazioni viabilistiche tra le nuove attività del PUA e la viabilità principale (cc.dd. strade a valenza metropolitana), opportunamente corredato di apposita documentazione tecnica viabilistica quale grafici quotati di rilievo e di progetto, studi trasportistici, tavole di mobilità, relazione asseverata, report fotografici, ecc., il Servizio Viabilità e Traffico rinvia il parere di competenza e resta in attesa di apposita integrazione della documentazione mancante ovvero rimanda al RUP qualsiasi valutazione circa la possibilità di approvare il progetto, in questa fase, in assenza dei citati elaborati.

Cordiali saluti.

L'Istruttore
 p.a. A. D'Ambrosio

Il Funzionario
 ing. G. Annicchini

il Dirigente
 ing. Giuseppe D'Alessio



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2019 0681748 08/08/2019 16.05

Mitt.: Servizio Controlli Ambientali e Attuazione

Ass.: Pianificazione Urbanistica Attuativa - ARUR

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES



Al servizio *Pianificazione urbanistica esecutiva*

Oggetto: Piano urbanistico attuativo, avente valore di piano di recupero ai sensi della Legge regionale n. 16/2004 e s.m.i. relativo all'area ex NATO di Bagnoli. Trasmissione parere.

In relazione al piano urbanistico attuativo in oggetto, di cui alla nota PG/2019/590369 del 05/07/2019 trasmessa da codesto servizio finalizzata all'acquisizione dei pareri di competenza, si relazione quanto segue.

In merito agli **aspetti acustici** si rileva che:

ai fini del rilascio del titolo abilitativo, **si prescrive** che nella successiva fase progettuale dovrà essere prodotta **una specifica relazione sulle prestazioni di fonoisolamento** possedute dalle partizioni orizzontali e verticali di tutti gli edifici sia residenziali che destinati ad attrezzature, nel rispetto dei requisiti indicati dal DPCM del 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, una volta acquisito il succitato parere favorevole, dovrà essere prodotta **una relazione previsionale di impatto acustico aggiornata** al fine dell'ottenimento della deroga di cantiere ai sensi dell'art. 12 del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli che dovrà rispondere ai contenuti minimi stabiliti nell'apposita checklist disponibile sul sito istituzionale al seguente link:

<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17928>, redatta secondo i criteri stabiliti da DM 16 marzo 1998 relativi alla metodologia di misurazione. Si precisa che le nuove misurazioni andranno effettuate con un **fonometro tarato in un laboratorio riconosciuto da ACCREDIA**.

In merito al rispetto della normativa finalizzata al **contenimento dei consumi energetici** in edilizia e alla **promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili** - d.lgs. 192/2005, d.lgs. 28/2011, decreti interministeriali 26 giugno 2015 (requisiti minimi, relazione tecnica di progetto, certificazione energetica degli edifici), si raccomanda:

- il rispetto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015 "*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*", Allegato I;
- il rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*".



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Ricadendo l'area all'interno dell'ex SIN Bagnoli-Coroglio, l'intervento dovrà rispettare quanto previsto dal Piano Regionale di Bonifica approvato con Determinazione di Giunta Regionale n. 35 del 29 gennaio 2019 e dalla normativa nazionale di settore.

Infine, si rappresenta che dovrà essere acquisita autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04.

Pertanto, si rilascia **parere favorevole** sulla proposta di Piano urbanistico attuativo relativo all'area ex NATO di Bagnoli **con le prescrizioni e integrazioni** da presentare nella fase di approvazione del progetto definitivo degli interventi.

Il dirigente

arch. Emilia G. Trifiletti



COMUNE DI NAPOLI
 AREA TUTELA DEL TERRITORIO
 SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

PG/684303 del 09-08-19

Al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale
 e Beni Comuni
 c.a. del dirigente
 arch. A. Ceudech

RIF. Nota PG/2019/590369 del 05/07/2019
 del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

Oggetto: Piano urbanistico attuativo, avente valore di piano di recupero, ai sensi della L.r. Campania n. 16/2004 e s.m.i., relativo all'area ex Nato di Bagnoli, proposto dalla "Fondazione Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia". Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n.241/90 e ss.mm.ii.

Parere di competenza

In riferimento alla Vs nota, PG/2019/590369 del 05/07/2019 si comunica che relativamente all'eventuale presenza di cavità nel sottosuolo dell'area di sedime, la cartografia tematica in possesso di questo Servizio non riporta alcuna informazione grafica sull'area, ciò in forza del precedente uso per fini di installazione militare.

Questo Servizio, oltre a prendere atto dell'elaborato a carattere geologico denominato "Relazione Geologica" a firma del dott. geol. Riccardo Caniparoli comunica che, dalla documentazione tematica costituita dalle carte della L.R. n°9/83, dagli elaborati di cui alla Variante al Piano Regolatore Generale e alle carte di Rischio/Pericolo di cui al Piano di Assetto Idrogeologico vigente (PAI) la predetta area è così determinata:

- dalla cartografia dei "vincoli geomorfologici" (TAV.12 foglio n.2 - Variante al Piano Regolatore Generale), si rileva che l'area del PUA in oggetto ricade in un'ex area militare, per la quale sono omesse tutte le informazioni cartografiche;
- Dalle carte del Piano Stralcio vigente, redatto dalla disciolta Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, l'area di cui trattasi è compresa nei fogli n. 447142 e n. 447153 e rientra, relativamente ai tematismi indicati, nelle categorie di rischio/pericolo:
 - Pericolosità Frana: Prevalentemente area non perimetrata, salvo un piccolo areale posto a tergo dell'edificio indicato in planimetria "JK" perimetrato P3 (pericolosità elevata)
 - Rischio Frana: Prevalentemente area non perimetrata, salvo un piccolo areale posto a tergo dell'edificio indicato in planimetria "JK" perimetrato R2-R3 (Rischio medio-rischio elevato)
 - Pericolosità Idraulica: area non perimetrata
 - Rischio Idraulico: area non perimetrata
- l'area dell'intervento è compresa nell'intervallo di quote 33-70 m slm;

- dalla *Tavola dei valori piezometrici massimi storici* si è rilevato che la piezometrica relativa alla falda di base si trova a quote piezometriche comprese tra 2 e 3 m slm;
- dalla cartografia del rilievo geologico si evince che gli affioramenti dell'area in esame sono caratterizzati dal seguente **litotipo (N.8): Ceneri e cineriti stratificate con subordinati livelli pomicei e lapilli accrezionali, appartenenti all'eruzione di Astroni. Sciolte.**
- dalla cartografia delle *Isopache del tetto del tufo* si rileva che, nel sottosuolo dell'area in esame, il tetto del tufo è riscontrabile a profondità superiori a 50 m dal pc;
- La delibera di Giunta Regionale Campania n. 5447 del 07/11/2002 pubblicata sul BURC n. 56 del 18/11/2002 ha classificato il Comune di Napoli in II categoria sismica, con grado sismico S=9.

Per quanto sopra, per quanto di competenza, e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **parere favorevole** al PUA in discussione, raccomandando quanto segue:


- *Andrà implementato un opportuno **programma di monitoraggio**, il quale, attraverso controlli periodici valuti l'interazione tra l'opera a farsi e i manufatti e l'ambiente circostante, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza; il monitoraggio andrà eseguito durante gli interventi e dovrà protrarsi per un opportuno periodo di tempo, durante l'esercizio degli stessi:*
- *Ogni intervento edilizio e di ingegneria civile, opportunamente dimensionati ai sensi delle NTC 2018, non dovranno procurare sollecitazioni alla statica dei manufatti pubblici e privati ad essa contigui evitando ogni sconfinamento di manufatti (pali, tiranti, etc.) in proprietà aliene, pubbliche e/o private.*

Il presente parere **non** costituisce *titolo autorizzativo* ed attiene alle questioni relative a tematismi geolitologici e idrogeologici di competenza dello scrivente Servizio.

Il tecnico istruttore:
geol. Giuseppe MARZELLA



il Dirigente,
arch. Salvatore IERVOLINO





COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

PG/2019/ 690462 del 16/8/2019

Servizio Pianificazione urbanistica generale

Oggetto: Piano urbanistico attuativo area ex Nato di Bagnoli - parere.

In riscontro alla nota PG/2019/590369 dell'8/7/2019, relativa all'oggetto, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in merito agli usi pubblici riportati nello schema di Convenzione del Piano di Recupero, riservandosi di articolare, nel corso della futura fase operativa, gli interventi previsti in modo più dettagliato.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Renato Sampogna



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Servizio SUAP
Unità Operativa Esercizi Pubblici e vicinato

PG/1019231 del 18/12/2019

Area Urbanistica
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale
e Beni Comuni

**Oggetto: Riscontro nota PG/590369 del 05/07/2019 - Inoltro parere Servizio SUAP – Piano Urbanistico
attuativo Area Ex Nato Bagnoli**

In riscontro alla nota di cui in oggetto, e per quanto di specifica competenza, si rappresenta che per l'area somministrazione, così come individuata in convenzione, accessibile agli utenti che frequentano la struttura, occorre presentare SCIA per la "somministrazione verso particolari categorie di utenti" ai sensi dell'art. 3 della Legge 287/91.

Distinti saluti

Il Funzionario p.o.

Dott.ssa Patrizia Alaio



COMUNE DI NAPOLI

Area Urbanistica

Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni

Il dirigente

PG/2019/ 681990

del 08/08/2019

All'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appenninò Meridionale
Pec: protocollo@pec.autoritalgv.it

All'ASL Napoli 1 - Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica
Pec: sisp@pec.aslna1centro.it

e p.c.:

All'Assessore ai Beni comuni e all'urbanistica

Oggetto: Piano urbanistico attuativo, avente valore di piano di recupero, ai sensi della Legge regionale Campania n. 16/2004 s.m.i. relativo all'*area ex Nato* di Bagnoli, proposto dalla Fondazione Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia. Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i., da svolgersi in forma semplificata ed asincrona secondo le disposizioni dell'art. 14 bis. **Sollecito pareri.**

Con nota PG/2019/590369 del 05/07/2019, che ad ogni buon fine si allega alla presente, è stata indetta la conferenza di servizi in oggetto, finalizzata all'esame della proposta di Piano di Recupero denominata "Area ex Nato", presentata dalla Fondazione Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia ai sensi della Lrc n. 16/2004 e s.m.i. e dell'art. 30 comma 3 delle norme di attuazione della Variante occidentale.

La suddetta nota fissava il termine per la trasmissione dei pareri di competenza al **05.08.2019**. Pertanto, si sollecitano gli Enti in indirizzo a trasmettere, con maggiore sollecitudine possibile, il parere di competenza richiesto, ad oggi non pervenuto.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Il dirigente
arch. Andrea Ceudech



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

81100 Caserta – Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 – Fax 0823 300 235 – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Prot. n° 12515

Caserta, 09-10-2019

Vs. rif. PG/2019/590369 del 05/07/2019

Al Comune di Napoli
Area Urbanistica
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni-

urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo, avente valore di piano di recupero, relativo all'Area Ex Nato di Bagnoli, proposto dalla Fondazione Banco Napoli per Assistenza infanzia. **Parere**

Premesso che:

- con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali - tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale – che, con la pubblicazione del DPCM 4/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, hanno avuto piena operatività;
- l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità di bacino distrettuale è condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali inerenti le acque ed il rischio di alluvioni¹.

Tanto premesso, in merito al Piano Urbanistico Attuativo e relativa procedura VAS, di cui all'oggetto ed alla documentazione trasmessa con nota a margine (acquisita dalla AdB DAM al prot. 4701 del 19/04/2019), la scrivente Autorità Distrettuale, rappresenta quanto segue:

- Il Piano urbanistico attuativo, redatto ai sensi dell'art. 26, punto e), della Legge urbanistica della Regione Campania del 22 dicembre 2004, n.16, ha valore di "Piano di recupero", ai sensi del Titolo IV, "Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente" della Legge 5 agosto 1978 n. 457.
- Il PUA/PdR, proposto dalla Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, definisce le modalità di recupero e valorizzazione per l'area ex Nato di Bagnoli, in rispondenza con le finalità contenute nella Variante Occidentale al Prg approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4741 del 15 ottobre 1998, pubblicato sul Burc n. 23 del 18 ottobre 1998.

¹ Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), dei territori dell'ex Autorità di Bacino Campania Centrale (già ex Autorità Regionale Nord Occidentale), aggiornato nel 2015, adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015, B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015; Attestato, del Consiglio Regionale n° 437/2 del 10/02/2016, di approvazione della D.G.R.C. n° 466 del 21/10/2015 - BURC n.14 del 29/02/2016.

Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche, dei territori dell'ex Autorità Regionale Nord Occidentale, adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.611 del 31.05.2012, BURC n. 35/2012 e Delibera di adozione di Giunta Regionale n.488 del 21/09/2012 (BURC n°63 del 1/10/2012).

Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del d.lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015, approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con delibera n°1 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016 e con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U.-Serie generale n°25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGR), elaborato ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del d.lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGR (2010-2015) con relativa VAS, adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015; approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U.-Serie generale n°28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGR (2016-2021) in corso, compreso il riesame della valutazione preliminare del rischio adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 28/12/2018.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- Il Piano ha per oggetto l'area dell'ex base Nato di Bagnoli, già ex Collegio Ciano, *classificata dalla Variante in zona "nA - Insediamenti di interesse storico", sottozona "nAb - Agglomerati urbani di impianto otto-novecentesco"*, disciplinato dall'art. 30 delle NtA
- L'area oggetto di pianificazione costituisce una porzione del complesso dell'ex Collegio Ciano, originariamente esteso alle limitrofe pendici collinari di San Laise. *L'intero complesso è incluso nell'ambito n.8 della Variante*, disciplinato dall'art. 30 delle NtA.

Tanto premesso e dall'analisi degli elaborati, questa *Autorità di bacino distrettuale*, per quanto di specifica competenza, esprime parere favorevole con alcune raccomandazioni ed indicazioni, di seguito riportate, per la realizzazione del PUA/PdR e per la riqualificazione delle aree già urbanizzate. In particolare:

- Con riferimento al ***Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI – RF e RI)***:
 - ❖ premesse che:
 - ✓ il PUA/PdR è soggetto a parere della AdB come da art. 7 delle NdA del PSAI;
 - ✓ per quanto riguarda gli aspetti geologici solo una piccola porzione dell'area dell'ex Nato ricade in zone a rischio frane, classificate R3 (rischio Elevato) e R2 (rischio medio), così come riportato nelle mappe del PSAI;
 - ✓ per quanto riguarda gli aspetti idraulici l'area dell'ex Nato, **non ricade** in zone a pericolosità e rischio idraulico;
 - ❖ emerge che in tale piccola porzione di area a rischio non sono presenti edifici e, nelle previsioni del PdR, l'area rimane spazio aperto.
 - ❖ Per quanto sopra esposto, gli interventi previsti nel piano in oggetto sono consentiti.
- Con riferimento al ***Piano di Gestione rischio di Alluvioni Distretto Appennino Meridionale*** si evidenzia che non vi sono aree perimetrate a pericolosità e rischio di alluvioni, il PUA/PdR è compatibile.
- Con riferimento al ***Piano di Gestione delle Acque Distretto Appennino Meridionale***:
 - ❖ premesse che:
 - ✓ nell'area non risultano corpi idrici superficiali;
 - ✓ le acque sotterranee sono rappresentata dalla *Piana Flegrea*, e lo stato chimico delle acque sotterranee risulta "*non buono*";
 - ❖ Per quanto sopra esposto ed in considerazione della tipologia di interventi previsti il PUA è compatibile, tuttavia si raccomanda il rispetto delle seguenti indicazioni al fine di garantire:
 - ✓ la redazione di relazione/studio idrogeologico per valutare l'interazione tra le eventuali strutture interrato (es. parcheggi, linee di trasporto) con le dinamiche delle falde acquifere;
 - ✓ garantire il rispetto del risparmio idrico e aumento della capacità di drenaggio artificiale e/o di sistemi urbani di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione, applicando un uso razionale nei nuovi insediamenti, quali:
 - dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile;
 - recupero delle acque piovane dei tetti, valutando la possibilità di convogliare, anche parzialmente, le acque bianche previo trattamento delle acque di prima pioggia, invece che nei canali di scolo comunale, in serbatoi da utilizzare per irrigazione, pulizia ed antincendio.
- Con riferimento al ***Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche*** e ad entrambi i ***Piani di Gestione del Distretto Appennino Meridionale (PGA DAM e PGRA DAM)*** ed alle relative ***Misure/Azioni WIN WIN²***, il PUA/PdR è compatibile, tuttavia, si suggerisce di dare risalto e maggiore incisività a quanto contenuto nelle strategie, finalità obiettivi del PUA/PdR., **rafforzando** le azioni di cui agli interventi volti:

² Le Misure WIN WIN rappresentano azioni aggregate e sinergiche dei due piani di gestione che correlano gli obiettivi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico con quelli di salvaguardia e miglioramento della funzionalità ecologica del suolo e dei corpi idrici (superficiali e sotterranei).



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- ❖ al ripristino e/o realizzazione di interventi per l'aumento della permeabilità dei suoli e della capacità di drenaggio artificiale e/o di sistemi di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione, in particolare il mantenimento, nei parcheggi esterni e nelle zone di pertinenza dei manufatti edilizi, ove possibile, di una buona permeabilità del terreno, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda, e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06;
- ❖ all'utilizzo, per le aree interessate dal transito veicolare non sede stradale, di pavimentazioni permeabili con relativo drenaggio delle acque di pertinenza e convogliamento ad idoneo sistema di trattamento delle acque di pioggia, mediante l'impiego anche, se necessario, di sistemi di separazione di olii e idrocarburi;
- ❖ alla cura e gestione del suolo ed acque e degli spazi verdi che, progettati come infrastruttura ecologica di connessione delle aree interne ed esterne, privilegino specifici interventi, volti al consolidamento degli originari rapporti di continuità, funzionale e paesaggistica tra le aree dell'ex base militare e il versante collinare;
- ❖ alla conservazione e integrazione del patrimonio vegetazionale presente, arborea ed arbustiva autoctona, evitando possibilmente abbattimenti degli arbusti preesistenti al fine di non scoprire il suolo e al fine di costituire un bosco deciduo mediterraneo che favorisca la conservazione dell'originale equilibrio di ruscellamento ed infiltrazione; di prevedere integrazioni con nuove specie vegetali compatibili con quelle preesistenti ed autoctone;
- ❖ alla rinaturalizzazione delle zone scoperte di pertinenze o recinzioni, degli edifici esistenti, delle nuove unità e dei parcheggi da effettuarsi nel rispetto del paesaggio vegetale esistente, che si caratterizza per l'alternanza tra vegetazione mediterranea e aree rurali.

Il Dirigente
U.O Urbanistico/Ambientale
arch. Raffaella NAPPI

Il Dirigente dell'U.O. Pareri
ing. Filippo MENGUÈ

 <p>REGIONE CAMPANIA A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO</p>	<p>AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA Direttore del Servizio: Dott. Emilio Lemetre Via Comunale del Principe 13/A - 80145 - NAPOLI Tel. 081/2549518 - Tel./Fax 081/2549582 sisp@aslnapoli1centro.it sisp@pec.aslna1centro.it</p>
--	---

Prot. n. 1919 /SISP del 10/10/19

Al Comune di Napoli - Area Urbanistica
 Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo (PUA), avente valore di Piano di Recupero, ai sensi della Legge Regione Campania n. 16/2004 smi, relativo all'area ex Nato Bagnoli, proposto dalla Fondazione di Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia. Conferenza dei Servizi ai sensi dell'Art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed asincrona secondo le disposizioni dell'Art. 14/bis.

- Vista la Vs richiesta PG/2019/590369 del 05.07.2019 di parere igienico sanitario ai fini dell'attuazione del PUA in oggetto;
- Visti la documentazione ed i pareri allegati alla suddetta richiesta;

lo scrivente Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta del PUA in oggetto a condizione che:

- prima della fase esecutiva venga effettuata, nel rispetto del D.lgs 152/06, la bonifica dell'area nei pressi dell'edificio D, risultata inquinata all'esame del Piano di Caratterizzazione Ambientale, di cui all'art. 242 del D.Lgs152/2006, effettuato per il Sito di Interesse Regionale di Bagnoli-Coroglio, nel quale rientra l'area ex NATO: la suddetta bonifica dovrà essere finalizzata ai valori di concentrazione limite accettabili inclusi nella Tab.I, colonna A, allegato 5, parte IV del D. Lgs.152/2006, dal momento che il sito in oggetto ha una destinazione d'uso riconducibile a verde pubblico, privato e residenziale, come da Decreto Dirigenziale - UOD17 Regionale n.13 del 28.01.2016;
- le opere oggetto di ristrutturazione e quelle a realizzarsi rispettino necessariamente le vigenti norme relative all'edilizia residenziale/commerciale/ludica, all'impiantistica sportiva, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla sicurezza sugli impianti elettrici e termici (D.M. 22/01/08 n.37) ed ai i valori limite delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 14.11.1997) e P.Z.A. del Comune di Napoli.
- prima della messa in esercizio vengano acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Per il IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 (Dott. Emilio Lemetre)



IRIGENTE RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
 Dott.ssa Laura Mendozza



COMUNE DI NAPOLI

Area Urbanistica

Servizio Sportello Unico Edilizia

PG/ 964762 / 29/11/2019

Al Dipartimento Avvocatura - Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo avente valore di piano di recupero, ai sensi della L. regionale Campania n.16/2004 e s.m.i., relativo all'area ex Nato di Bagnoli proposto da Fondazione Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia - Esenzione dal contributo di costruzione ex art.17, comma 3, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – **Richiesta parere.**

Facendo seguito alla nota Pg/927572 del 18.11.2019, con la quale codesto spett.le Servizio Difesa Giuridica Amministrativa, in riferimento alla richiesta di parere inoltrata dallo scrivente con PG/921655 del 15.11.2019, chiede che siano esplicitati i dubbi giuridici alla base del quesito, si rappresenta quanto segue.

Ai fini del quesito appare utile premettere che la finalità della proposta di piano Piano Urbanistico Attuativo relativo all'area ex Nato di Bagnoli è la riqualificazione complessiva dell'ex base militare e la realizzazione di un'attrezzatura collettiva di scala metropolitana attraverso la promozione di usi e funzioni coerenti con quanto previsto dalla Variante Occidentale al Prg (artt.4, 5 e 30 delle Nta). A tali finalità contribuiscono, sia le attrezzature ad uso pubblico previste dal Piano sia gli interventi strettamente privati in quanto in linea con le finalità di valorizzazione del ruolo dell'Area ex Nato come grande attrezzatura collettiva a scala metropolitana aperta soprattutto ai giovani.

Lo schema di convenzione urbanistica proposta dalla FBNAI per l'attuazione del Piano di recupero in oggetto, ai sensi dell'art. 17, 3° comma lett. c) del T.U. n. 380/2001, prevede l'esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione sia in relazione alla realizzazione delle attrezzature ad uso pubblico previste dal pianoex DM n.1444/1968, trattandosi di *"opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici"*, sia in relazione alla realizzazione degli interventi privati.

Ciò premesso,

- atteso che l'art. 17, 3° comma lett. c) del T.U. n. 380/2001 prevede che Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi edilizi relativi *"agli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici"* e pertanto subordina il riconoscimento dell'esenzione al duplice requisito, oggettivo e soggettivo della destinazione funzionale degli interventi ad impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale, e della realizzazione a cura di enti istituzionalmente competenti;

- ritenuto che, per gli interventi privati previsti dal Pdr, possa sussistere il requisito oggettivo di "*opera di interesse generale*" in quanto, come si è detto, funzionali alle finalità di valorizzazione del ruolo dell'Area ex Nato come grande attrezzatura collettiva a scala metropolitana;
- in relazione alla sussistenza del requisito soggettivo, considerate le evoluzioni che nel tempo hanno subito i concetti di pubblica amministrazione e di organi indiretti della P.A. e le incertezze giurisprudenziali in materia,

si chiede a codesta spett.le Avvocatura parere in merito alla sussistenza in capo alla FBNAI del presupposto soggettivo di *ente istituzionalmente competente* richiesto dall'art. 17, 3° comma lett. c) del T.U. n. 380/2001, giustificativo del regime di esenzione.

Il responsabile P.O.

dott.ssa Enza Annamaria Tramontano



Il Dirigente

arch Andrea Ceudech





Dipartimento Avvocatura Comunale di Napoli
 Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
Avv. Bruno Crimaldi

Napoli, lì 05/12/2019

PG/2019/983384

Al Servizio Sportello Unico edilizia

Ns rif. CLA: n. 1572/2019

OGGETTO Piano Urbanistico Attuativo avente valore di Piano Di Recupero, ai sensi della L. Reg. Campania n.16/2004 e smi, relativo all'area ex Nato di Bagnoli proposto da Fondazione Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia - esenzione dal contributo di costruzione ex art. 17, comma 3, lettera c), del dpr 6/06/2001, n.380-

Con nota prot. n. 964762 del 29.11.2019, il Servizio in indirizzo ha trasmesso richiesta di parere in merito all'oggetto, chiedendo se sussista in capo alla FBNAI il presupposto soggettivo di ente istituzionalmente competente, richiesto dall'art. 17, comma 3 lett.c del T.U. n. 380/2001.

Si premette che la richiesta in esame fa seguito ad altra richiesta di parere che ha preso in considerazione altri aspetti di dubbio sullo schema di convenzione (su cui ci si è già espressi con nota di questa Avvocatura 369252 del 23-4-2019), nonché all'attività di assistenza già fornita al tavolo tecnico per le attività inerenti la approvazione del PUA dell'Area ex Nato (ns. numerazione CONAMM 778).

Pertanto si omettono le considerazioni relative a tutte le fasi che hanno preceduto la predisposizione dello schema di convenzione oggi in esame, dovendo solo precisare che lo schema della Convenzione per l'attuazione del Piano di recupero di iniziativa privata, denominato "ex area NATO", prevede all'art. 13 l'esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione ai



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Avvocatura Comunale di Napoli

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Avv. Bruno Crimaldi

sensi dell'art. 17, 3° comma lett. c) del T.U. n. 380/2001, trattandosi di “opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Il secondo comma estende l'esenzione anche per la realizzazione degli interventi privati previsti dal Pdr, considerato che la FBNAI, quale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, iscritta nell'apposito registro istituito dalla Regione Campania con regolamento n°2/2013, è impegnata per statuto a garantire educazione e istruzione all'infanzia disagiata nell'ambito del territorio della regione Campania. Il Comma 2 ancora definisce la FBNAI quale “ente istituzionalmente competente” e che le opere private previste dal Pdr sono di interesse generale, ai sensi del medesimo art.17, cit.

Analisi della problematica

L'art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce un regime di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione secondo cui « *il contributo di costruzione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti* ». L'art. 17 cit. ripropone la previsione della norma precedente contenuta nell'art. 9, lett. f), della L 28 gennaio 1977 n. 10, in virtù del quale “*il contributo (...) non è dovuto: (...) f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici*”.

Ciò consente di rinvenire nella giurisprudenza una sufficiente elaborazione dei concetti, della ratio legis, e delle finalità perseguite dal legislatore nello stabilire tale regime di esenzione, che possono essere correttamente interpretati per determinare i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma stessa.

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo, 80133 – Napoli tel. 0817954622 - fax 0817954703

bruno.crimaldi@comune.napoli.it

bruno.crimaldi@pec.comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 20.1.0.0.0



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Avvocatura Comunale di Napoli

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Avv. Bruno Crimaldi

Infatti occorre, *in primis*, chiarire che per la giurisprudenza tale esenzione costituisce oggetto di una previsione di carattere eccezionale (applicabile in un ambito di stretta interpretazione e ancorato ai parametri predefiniti dal legislatore (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 26/04/2018, n. 449).

La giurisprudenza ha poi chiarito che per integrare i presupposti applicati di tale fattispecie normativa, è necessario il concorso di entrambi i requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo previsti dalla norma. Per effetto del primo, la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse generale; per effetto del secondo, le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente.

La ratio della norma è innanzitutto quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici o dalle quali la collettività possa comunque trarre una utilità. Il legislatore ha, quindi, inteso evitare l'imposizione di oneri concessori al soggetto che interviene per l'istituzionale attuazione del pubblico interesse; imposizione che sarebbe altrimenti intimamente contraddittoria, poiché verrebbe a gravare, sia pure indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dal loro pagamento. (Consiglio di Stato, sez. IV, 07/07/2014, n. 3421).

3

La rispondenza all'interesse generale

Appare utile riportare sul piano del requisito oggettivo, anche a migliore chiarimento delle finalità della esaminanda convenzione, per sommi capi, il concetto di interesse generale come precisato dalla giurisprudenza.

L'art. 17 comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 richiede, ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, non solo che si sia in presenza della realizzazione di impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale, ma che queste siano altresì realizzate in attuazione di strumenti urbanistici (T.A.R.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Avvocatura Comunale di Napoli
 Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
 Avv. Bruno Crimaldi

Lombardia Milano, sez. II, 03/11/2016, n. 2011) E' poi necessario dimostrare che l'opera sia, per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell'intera collettività, non essendo sufficiente che la stessa sia legata a un interesse generale da un nesso di mera strumentalità. (**Consiglio di Stato, sez. IV, 06/06/2016, n. 2394**).

Lo stesso Consiglio di Stato, dando evidente prevalenza alla corrispondenza oggettiva alle norme di Piano, ha in un caso addirittura affermato che *"L'esenzione dal contributo concessorio sussiste anche in presenza di opere classificabili di urbanizzazione e realizzate anche da privati, ma a condizione che ciò sia avvenuto in attuazione di quanto previsto dallo strumento urbanistico"*. (**Consiglio di Stato, sez. IV, 12/05/2011, n. 2870**).

A parere di chi scrive è stato il Tar Bresciano a cogliere l'aspetto più rilevante di cura e tutela dei profili di interesse pubblico sottesi all'esenzione dal contributo concessorio, evidenziando che la prima condizione da rispettare perché vi sia corrispondenza con un interesse pubblico è la conformità urbanistica, ossia la corrispondenza tra quanto si vuole realizzare e la previsione urbanistica generale, evidenziando che l'esenzione è correlata a un interesse pubblico già valutato come tale e non sia frutto di valutazioni estemporanee e non cristallizzate in strumenti urbanistici. In secondo luogo, è necessario che l'utilità della struttura sia accertata in concreto mediante una convenzione a fini urbanistici stipulata tra l'ente esponenziale e il Comune. (**T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 31/01/2018, n. 145**).

4

Naturalmente questo secondo aspetto finisce per esaltare ulteriormente il rispetto sostanziale delle norme di pianificazione generale, poiché le valutazioni che coinvolgono interessi pubblici, in concreto sono rimesse all'Amministrazione e nello specifico al Comune da tradurre nel relativo atto di convenzione accessivo allo strumento urbanistico attuativo.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Avvocatura Comunale di Napoli
 Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
Avv. Bruno Crimaldi

Resta da chiarire e verificare nel caso di specie la sussistenza anche del requisito soggettivo richiesto dalla norma.

L'ente istituzionalmente competente

Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 17, comma 3 lett.c del T.U. n. 380/2001 è che le opere siano realizzate dall'ente istituzionalmente competente. La Giurisprudenza sul punto ha però chiarito che per «enti istituzionalmente competenti» debbano intendersi i soggetti pubblici, ovvero anche i soggetti privati, **purché l'opera sia realizzata per conto di un ente pubblico.** (T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 18/04/2016, n. 134 Consiglio di Stato, sez. IV, 11/02/2016, n. 595, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 03/11/2016, n. 2011, Consiglio di Stato, sez. IV, 23/02/2015, n. 861; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1759; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 06/02/2014, n. 769; TAR Lazio-Roma, sez. II, 3 aprile 2013; n. 3351; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1332; Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4296; Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 51 Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2005 n. 3774, 2 dicembre 2002 n. 6618; 10 luglio 2000 n. 3860; 6 dicembre 1999 n. 2061; 10 maggio 1999 n. 536; 4 maggio 1998 n. 492; 29 settembre 1997 n. 1067; 7 settembre 1995 n. 1280 e 10 dicembre 1990 n. 857)

5

L'espressione "per conto di un ente pubblico" evidentemente si riferisce al caso della concessione di opera pubblica o di altre analoghe figure organizzatorie, in cui l'opera sia realizzata da soggetti che non agiscano per scopo di lucro, o che accompagnino tale lucro ad un legame istituzionale con l'azione dell'amministrazione volta alla cura di interessi pubblici" (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, sentenza 18 settembre 2013 n. 2172)

Nel caso che ci occupa l'ente "Fondazione Banco di Napoli di Assistenza all'Infanzia FBNAI" è un Azienda pubblica di servizi per l'assistenza all'infanzia", originata dalla trasformazione dell'IPAB "Fondazione Banco di



COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Avvocatura Comunale di Napoli
 Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
Avv. Bruno Crimaldi

Napoli per l'assistenza all'infanzia", a mente del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, formalizzata con atto pubblico redatto dal notaio Sabatino Santangelo, repertorio n. 53349/2010, di approvazione dello statuto e iscritta al n. 1/2013 del Registro delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Campania, previsto dal regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, in ottemperanza dell'articolo 16^{ter} della legge regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11.

Essa statutariamente (art. 2 comma 1) ha lo scopo di fornire l'assistenza ai minori che per condizioni ambientali, economiche o familiari hanno bisogno di essere mantenuti, educati ed istruiti in appositi istituti nei quali verrà provveduto alla istruzione, nonché, al fine di prevenzione giovanile, alla loro formazione professionale.

A norma dell'articolo 41, comma 2, del regolamento n. 2/2013, la Regione esercita il controllo sugli organi di amministrazione e, in particolare, nei limiti e con le modalità previste dal cennato regolamento regionale, sullo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

L'inquadramento formale di tale ente già pare sufficiente a delineare un istituto che in base ai caratteri generali degli enti pubblici è stato posto in essere e continua ad operare con il principale e fondamentale fine di esercitare le proprie funzioni di interesse generale, anche attraverso l'impiego di beni economici, cioè presenta tutti i requisiti formali e materiali per integrare il concetto di *ente istituzionalmente competente* così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa.

Conclusioni

Alla luce di quanto premesso appare sussistente in capo a FBNAI il presupposto soggettivo di ente istituzionalmente competente richiesto dall'art. 17, comma 3 lett.c del T.U. n. 380/2001.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Avvocatura Comunale di Napoli

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Avv. Bruno Crimaldi

In tali sensi è il parere dell'Avvocatura

Avv. Bruno Crimaldi